

Nota esplicativa osservazioni CGIL, CISL e UIL ai DDL Olivi, Viola e Degasperi, a modifica della Legge 7 del 2006 che disciplina le attività di cava

Nota all'articolo 1 DDL Olivi - modifica de - Art. 1 Oggetto e finalità -

Commento. Si condividono le modifiche proposte. Per rafforzare coerentemente il tema sociale in riferimento alla tutela del lavoro, si propone la modificazione al comma 1bis per come evidenziata in neretto nell'articolato sottostante:

1 bis. Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine, come materiali di elevata qualità, ottenuti attraverso processi di lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale, **sociale** ed etico, e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.

Nota all'articolo 2 DDL Olivi - Inserimento del nuovo - Art. 1 bis Tutela del lavoro nelle cave -

Commento. Si condivide l'introduzione del nuovo articolo 1 bis per le finalità attribuitegli. Coerentemente alle osservazioni ai DDL successive, si è reso più cogenti alcuni aspetti esclusi dall'articolato, o previsti solamente come opzionali (vedi clausola sociale). Si propone, pertanto, di eliminare o aggiungere quanto evidenziato in neretto di seguito nel testo dell'articolato proposto.

1. Per le finalità dell'articolo 1, comma 1 bis, questa legge tutela il lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, **la tutela della salute e della** sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in particolare:

- a) l'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti;
- b) l'introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano **le lavorazioni del materiale di cava successive alla prima ~~la seconda~~ lavorazione;**
- c) la necessità di prevedere il piano per l'occupazione quale elemento di valutazione dell'offerta per l'affidamento della concessione;
- d) ~~la possibilità di introdurre~~ **l'introduzione di una clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori nel caso di aggiudicazione della concessione a un nuovo concessionario, ovvero nel caso di nuove, diverse ed ulteriori assunzioni di manodopera;**
- e) la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative **a livello nazionale e territoriale** nel comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto;
- f) l'introduzione di specifiche ipotesi di decadenza della concessione e dell'autorizzazione in caso di violazioni in materia di lavoro e di **tutela della salute e della** sicurezza sul lavoro."
- g) **l'obbligo di rispetto della contrattazione nazionale e territoriale siglata dalla associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e territoriale, per tutta la filiera della coltivazione e della lavorazione dei materiali di cava.**

Nota all'articolo 3 DDL Olivi - Inserimento de - Art. 1 ter Funzioni di governo del settore minerario

Commento. Si condivide la finalità dell'intervento. Per rendere più cogenti le previsioni si propone di eliminare la facoltà di ricorrere alla gestione associata, che deve, al contrario, essere esercitata per le cave di porfido. Si propone, pertanto, di eliminare dal testo i termini "anche" come evidenziato in neretto.

3. I comuni partecipano alla pianificazione e al governo del settore minerario, attuano gli indirizzi provinciali, adottano i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare il corretto esercizio delle attività di cava, secondo quanto previsto da questa legge. I comuni coordinano la loro azione ~~anche~~ attraverso la gestione associata delle attività di cava prevista dall'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

5. In applicazione del principio di leale collaborazione, i soggetti che partecipano al governo del settore minerario cooperano ~~anche~~ attraverso la condivisione delle informazioni e dei dati posseduti, nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela della riservatezza, per assicurare la massima efficienza, efficacia e razionalità dell'azione di governo e di controllo delle attività estrattive.

Nota all'introduzione di nuovi articoli specifici a tutela del lavoro da parte delle scriventi

Commento: al fine di rendere cogente la norma a tutela e per la valorizzazione del lavoro, si propone l'introduzione di alcuni articoli specifici che recuperino in modo efficace le previsioni contenute negli articolati proposti dai DDL. Nel prosieguo delle proposte si renderanno coerenti anche gli articoli successivi. Pertanto, proponiamo l'introduzione in legge di tre articoli nuovi: 1 quater sul costo del lavoro e sulla responsabilità in solido; 1 quinquies sulla clausola sociale e sulla tutela dei livelli occupazionali; 1 sexies sull'ambiente di lavoro.

Gli articoli proposti recuperano le previsioni contenute nella Legge nazionale n. 50 del 2016 (nuovo Codice degli Appalti), in tema di contratto da applicare (articolo 30), nonché in tema di responsabilità solidale (articolo 105). In aggiunta, sono richiamate disposizioni di cui alla legge provinciale n. 2 del 2016, in tema di appalti e concessioni (articolo 32 sulle clausole sociali ed articolo 43 tutela dei lavoratori).

"Art. 1 quater

Costo del lavoro e responsabilità solidale per l'aggiudicazione e l'esecuzione delle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava

1. Al personale impiegato nell'intera filiera delle attività di coltivazione e lavorazione di materiali di cava è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la Provincia Autonoma di Trento, nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della presente legge svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli successivi in materia, i soggetti concessionari di cui alla presente legge eseguono in proprio le attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava.

3. Nei casi in cui i concessionari ricorrano ad altre imprese e/o società per le attività di lavorazione dei materiali di cava, nei limiti ed alle condizioni stabilite agli articoli successivi, il concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'amministrazione concedente. I nomi delle imprese diverse dal concessionario cui lo stesso intenda ricorrere sono comunicate all'atto della partecipazione al bando di gara e saranno inserite nel disciplinare. Nel caso di ricorso a diverse imprese da quelle comunicate e contenute nel disciplinare durante la durata della concessione, il

concessionario è tenuto a comunicare preventivamente i nomi delle imprese uscenti e subentranti, all'amministrazione comunale. Quest'ultima è tenuta a verificare la regolarità contributiva dell'impresa uscente, a richiedere al Servizio Lavoro della PAT la verifica di correttezza e correttezza retributiva in capo all'impresa uscente di cui al successivo articolo 27bis, e verifica che siano mantenuti inalterati i livelli occupazionali complessivi. Subordinatamente all'esito positivo delle citate verifiche, l'amministrazione comunale provvede all'immediata integrazione del disciplinare, ai fini dei controlli e delle prescrizioni tutte della presente legge. In caso di esito negativo delle medesime verifiche, l'amministrazione comunale è tenuta ad avviare quanto previsto dalla presente legge in tema di sanzioni, sospensioni, diffida e revoca della concessione.

4. L'aggiudicatario è responsabile in solido con le imprese e/o società cui affidi parte delle attività di lavorazione dei materiali di cava, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, al rispetto della clausola sociale di cui al successivo articolo 1. quinquies, nonché per le previsioni di cui al successivo articolo 1. sexies. Il concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza della norma di cui al punto 1. del presente articolo da parte delle imprese e/o società cui conferisca parte del materiale di cava ai sensi della presente legge, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito delle attività di lavorazione dei materiali di cava.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del concessionario o di eventuali imprese terze cui siano affidate lavorazioni dei materiali di cava ai sensi della presente legge, impiegato nell'esecuzione delle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, l'amministrazione comunale trattiene dalla cauzione di cui all'articolo 8 l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 4 precedente, l'amministrazione comunale invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'amministrazione comunale paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalla cauzione di cui all'articolo 8.

7. Ai sensi di quanto stabilito ai punti 5 e 6 precedenti, l'amministrazione comunale, nel caso di utilizzo della cauzione di cui all'articolo 8, intima immediatamente al concessionario il ripristino della cauzione agli importi originari, entro e non oltre il termine perentorio di 15 gg.. Nel caso di inadempienza, l'amministrazione comunale provvede all'immediata revoca della concessione medesima.

8. Le previsioni del presente articolo sono contenute obbligatoriamente nel bando di gara e nel disciplinare.

"Art. 1 quinquies

Clausola sociale e tutela dei livelli occupazionali per l'aggiudicazione e l'esecuzione delle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava

1. Secondo quanto stabilito dai principi comunitari, nazionali ed in vigore per gli affidamenti nella Provincia autonoma di Trento, per esigenze sociali e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 bis della presente legge, i soggetti concessionari sono tenuti a garantire prioritariamente la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro a qualsiasi titolo, del personale già impiegato nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, fermo restando quanto stabilito dai commi successivi in materia di tutela dei livelli occupazionali.

2. Nel caso in cui il subentrante nella concessione, a qualsiasi titolo, preveda, nel piano occupazionale di cui alla *lettera e) comma 1 dell'articolo 12.1*, l'assunzione di un numero maggiore di lavoratori dipendenti, gli stessi saranno prioritariamente scelti attingendo all'apposito elenco di cui all'articolo 26 successivo.

3. Tali previsioni sono obbligatoriamente contenute all'interno del bando di gara e nel disciplinare.

4. Sulla base del provvedimento di definizione del volume da coltivare ai sensi della presente legge, il bando di gara, con apposita clausola, prevede congrui livelli occupazionali in rapporto ai volumi concessi, da mantenere per la durata della concessione per tutta la filiera per le attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava. Tale previsione integra quanto disposto all'articolo precedente in tema di clausola sociale ed è inserita nel disciplinare.

5. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della concessione terrà conto del piano per l'occupazione che possa migliorare i livelli occupazionali come determinati nel bando di gara ai sensi del punto precedente.

6. Durante le attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7., non sono ammesse riduzioni dei livelli occupazionali. Nei casi di licenziamento per giusta causa, ovvero in presenza di dimissioni volontarie anche per raggiunti requisiti di pensionamento, le imprese concessionarie o comunque tutte le imprese e/o società collegate per la lavorazione successiva alla coltivazione, sono tenute all'immediato ripristino dei livelli occupazionali originariamente previsti dal disciplinare, attingendo prioritariamente dall'apposito elenco di cui al successivo articolo 26.

7. In ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economico finanziarie del concessionario generate da una congiuntura negativa del settore estrattivo del porfido, dimostrate sulla base delle commesse acquisite e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, le imprese concessionarie e/o le imprese collegate per le lavorazioni successive alla coltivazione, sono tenute ad attuare tutti gli ammortizzatori sociali resi possibili dalle normative nazionali e provinciali.

8. Le imprese che si trovino nella condizione di cui al precedente punto 7., ovvero che non siano nelle condizioni di attivare alcun ammortizzatore sociale, ne danno immediata comunicazione all'amministrazione comunale, in aggiunta a tutte le comunicazioni dovute ai vari soggetti in attuazione delle norme vigenti in materia.

9. L'amministrazione comunale avvia, entro 7 giorni dal ricevimento della notifica di cui al punto precedente, il confronto trilaterale con impresa concessionaria e/o riferita alle lavorazioni successive, e le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e territoriale. Oggetto del confronto è la verifica delle effettive possibilità di ripresa con tutto il personale al termine degli ammortizzatori sociali attivati, nonché i possibili interventi immediati per le imprese che non siano nella condizione di attivare alcun ammortizzatore sociale, anche verificando la possibilità di mantenere i livelli occupazionali attraverso una redistribuzione della mano d'opera all'interno del settore ovvero la sterilizzazione del lavoro a cottimo. Qualora l'amministrazione appuri l'insussistenza delle condizioni per il mantenimento dei livelli occupazionali, opera un sondaggio con i concessionari dei lotti contigui al fine di verificarne l'accorpabilità che consenta il mantenimento degli interi livelli occupazionali, ovvero da avvio al bando di gara che preveda il rispetto della clausola sociale ai sensi della presente legge. Nelle more dell'eventuale subentro, il concessionario e/o le imprese collegate potranno ridurre i livelli occupazionali, ma l'amministrazione comunale dispone l'immediata e conseguente modifica al disciplinare ristabilendo la congruità dei volumi nonché la durata della concessione in riferimento ai nuovi livelli occupazionali determinatesi.

Art. 1 sexies

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'aggiudicazione e l'esecuzione delle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava

1. Fatto salvo l'obbligo in capo ai concessionari nonché alle imprese e/o società collegate per la lavorazione dei materiali di cava dell'intera filiera, del rispetto di tutto quanto contenuto nelle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività estrattive e di lavorazione dei materiali di cava, che si intendono qui integralmente richiamate, i concessionari e le imprese e/o società collegate per le lavorazioni successive devono predisporre ambienti idonei garantendo: a) spogliatoi ed armadi per il vestiario; b) gabinetti e lavabi; c) acqua potabile in quantità sufficiente.

2. Le previsioni di cui al comma 1. sono contenute nel bando di gara e nel disciplinare.

Nota esplicativa, integrazione al comma 3 dell'articolo 2 non oggetto di intervento dei DDL da parte delle scriventi

Commento: al fine di rendere coerente l'intervento legislativo a tutela del lavoro e della salute e sicurezza, si propone l'introduzione di due nuove lettere, e) ed f) all'articolo 2 della legge sulle cave, introducendo altri due membri nel comitato tecnico interdisciplinare cave: un dirigente del servizio lavoro della pat, attività ispettiva nonché un dirigente dell'Uopsal. Le parti integrate sono evidenziate in neretto.

3. La composizione del comitato cave comunque prevede almeno:

- a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria o un suo delegato;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio o un suo delegato;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico o un suo delegato;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica o un suo delegato.
- e) il dirigente o suo delegato della struttura provinciale in materia di lavoro.**
- f) il dirigente o suo delegato della struttura provinciale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Nota all'articolo 4 del DDL OLIVI - a modifica de - Art. 3 Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

Commento. Si condividono le modifiche apportate, e si propone di aggiungere il termine più corretto "salute" evidenziato in neretto nel testo del nuovo comma g bis proposto dal DDL OLIVI

g bis) per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la loro delimitazione. Questi criteri assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di **salute e** sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali;

Nota all'articolo 5 DDL Olivi - a modifica de - Art. 4 Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti

Commento. Nel condividerne il nuovo articolato proposto, si propone l'introduzione della frase evidenziata in neretto per rendere cogenti le previsioni tutte della presente legge

1. Sulla base dei dati indicati nell'articolo 1 ter, comma 6, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave, **in linea con i principi di cui all'articolo 1 della presente legge**, e li pubblica per sessanta giorni consecutivi nel proprio sito istituzionale. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le ASUC possono inviare proposte in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma è perentorio.

Nota all'articolo 7 del DDL Olivi – a modifica de - Art. 6 Programma di attuazione

Commento. Nel condividere il testo dell'articolato si esprimono perplessità sulla durata delle concessioni, prevista in 18 anni. Riteniamo che la durata dovrebbe essere commisurata agli investimenti necessari ed agli impegni presi in sede di aggiudicazione della concessione. Pertanto proponiamo nell'articolato quanto evidenziato in neretto all'interno del comma 4.

4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni, **in stretta connessione agli investimenti necessari e degli impegni assunti in sede di gara per l'aggiudicazione della concessione medesima**, ed è aggiornato con la procedura prevista per l'approvazione. In caso di aggiornamenti del piano cave o di varianti o modifiche d'ufficio con procedura semplificata del piano cave, che interessano il territorio del comune, il programma è aggiornato entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione dell'aggiornamento del piano cave o della variante o della modifica d'ufficio con procedura semplificata.

Nota all'articolo 2 del DDL DEGASPERI – a modifica de - Art. 7 Autorizzazione

Commento. Si ritiene utile introdurre quanto specificato dal DDL DEGASPERI, che renda coerente l'impianto dello stesso DDL OLIVI. Si propongono in oltre altre specificazioni per una maggiore coerenza. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si propongono le integrazioni e le cancellature per come evidenziate in neretto nel testo.

2. La coltivazione delle cave è consentita al proprietario del suolo dov'è situato il giacimento o a chi ne dimostra la disponibilità ed è esercitata nel rispetto del disciplinare ~~redatto sulla base di un modello tipo~~ approvato dalla Giunta provinciale **secondo le previsioni della presente legge**, previo parere del comitato cave.

3. Il disciplinare ~~può contenere~~ **contiene** la previsione che siano effettuate direttamente le prime lavorazioni e, per le cave di porfido, deve comunque prevedere il divieto di vendita **o cessione a qualsiasi titolo** di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita, **nonché tutte le previsioni come disciplinate dalla presente legge**.

Nota all'articolo 8 del DDL OLIVI - a modifica de - Art. 8 Istruttoria delle domande

Commento. Si condivide la necessità dell'intervento modificativo, e si propone una integrazione, evidenziata in neretto nel testo, al comma 5 dell'articolo 8, in modo da poter garantire gli interventi previsti nell'articolo 1 quinquies precedente (pagamento diretto ai lavoratori). Si mutua il procedimento dalla normativa provinciale sugli appalti pubblici

5. Il comitato cave determina l'ammontare della cauzione che il richiedente deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell'autorizzazione, a garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione, **nonché a garanzia della verifica di correttezza e correttezza retributiva e contributiva di cui agli articoli 1 quinquies**; la cauzione può essere prestata anche in forma di fidejussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale.

Nota a - Art.10 Individuazione dei lotti - non oggetto di esame dei DDL

Commento. Al fine di rendere coerente tutto l'articolato della legge in ragione delle modifiche proposte dallo stesso DDL OLIVI, si propone di integrare l'articolo 10 come segue, con l'aggiunta nel testo di un nuovo comma 2.

2. Per le cave di porfido i lotti sono individuati ai sensi dell'*articolo 3 comma 1 lettera g*bis).

Nota all'art. 11 del DDL Olivi - Inserimento del nuovo - Art. 11 bis Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare

Commento. Al fine di rendere coerente l'articolo opportunamente inserito dal DDL OLIVI con le modifiche proposte in precedenza dalle scriventi, si propone di inserire nel nuovo articolato i richiami ai nuovi articoli precedentemente inseriti. Nel testo evidenziato in neretto.

3. Il disciplinare di concessione, **nel pieno rispetto della presente legge**, regola i rapporti tra il concessionario e il concedente e, in particolare, gli aspetti economici, tra cui la determinazione del canone e l'ammontare delle cauzioni, e quelli relativi alle modalità di svolgimento dell'attività.

4. Per le cave di porfido il disciplinare di concessione **oltre a contenere le prescrizioni di cui agli articoli 1 quater, 1 quinquies ed 1 sexies**, prevede necessariamente:

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:

- b) specifica i contenuti previsti dal comma 4, **nonché in riferimento agli articoli 1 quater, 1 quinquies ed 1 sexies**, e formula le parti del disciplinare relative a tali contenuti.

Nota all'articolo 12 del DDL Olivi - a modifica de - Art. 12 Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale

Commento. Si propone l'integrazione ai commi 2bis e 4bis, evidenziata in neretto, per coerenza legislativa con quanto proposto ai punti precedenti

2 bis. ~~Il comune può vietare~~ È vietata la partecipazione alla gara a concorrenti che nel triennio precedente il termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse.

4 bis. Il bando di gara prevede ~~può prevedere~~, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali di cui al precedente articolo 1 quinquies, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente o dei lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati di lungo periodo.

Nota all'articolo 13 del DDL Olivi - Inserimento del nuovo - Art. 12.1 Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo

Commento. Si condivide l'articolato e si propongono integrazioni per maggiore coerenza e cogenza della norma

2. Per le cave di porfido la Giunta provinciale, **anche attraverso il coinvolgimento del comitato di cui all'articolo 24 successivo**, con propria deliberazione:

a) stabilisce il peso da attribuire al prezzo e agli elementi previsti dal comma 1, anche attraverso l'individuazione di punteggi minimi e massimi. **Il peso massimo da attribuire alla componente prezzo dell'offerta non potrà superare il 20%;**

~~3. Il comune concedente può richiedere, tra i requisiti di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica, che il concorrente abbia maturato esperienza nella coltivazione e nella lavorazione di cave di porfido.~~

4. La Giunta provinciale approva un bando tipo per l'affidamento della concessione delle cave di porfido. I comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti del bando tipo che riguardano i contenuti previsti dal comma 2, lettere a), b), c), d) ~~e, quando il comune intende introdurre nel proprio bando la clausola sociale, lettera e).~~"

Nota a - Art. 17 Rinuncia all'autorizzazione o alla concessione - non oggetto dei DDL presentati

Commento. Al fine di rendere cogente e coerente l'intero impianto normativo si propone l'aggiunta di un nuovo comma 3 all'articolo 17, di seguito.

3. In ogni caso è fatto obbligo per l'amministrazione comunale di procedere con le verifiche di cui agli articoli 1 quater, 1 quinquies ed 1 sexies della presente legge.

Nota all'articolo 17 del DDL Olivi – a modifica de - Art. 19 Avocazione di giacimento

Commento. Si propone una integrazione a garanzia di maggiore coerenza della norma, evidenziata in neretto al comma 1 del medesimo articolo

1. Se la coltivazione di un'area estrattiva di proprietà privata non è intrapresa entro il termine previsto dal programma di attuazione comunale, ovvero è sospesa, ~~il comune assegna~~ e la mancata coltivazione compromette la coltivazione delle aree limitrofe, il comune **può avocare avoca** il giacimento assegnando al proprietario che non si è attivato un termine non inferiore a centottanta giorni per presentare la domanda di autorizzazione, ovvero per riprendere l'attività, pena l'avocazione del giacimento e il suo trasferimento al patrimonio indisponibile del comune.

Nota all'art. 19 del DDL Olivi nonché articolo 2 comma 2 DDL VIOLA - sostituzione de - Art. 23 Evoluzione competitiva del sistema produttivo locale -

Commento. Si concorda di introdurre ex novo l'articolato come proposto dal DDL OLIVI. Nel farlo si ritiene utile recuperare la modifica introdotta dal DDL VIOLA all'articolo 2 comma 2, con l'introduzione del nuovo comma 1 bis. Si introduce inoltre il comma 1 ter a completamento di quanto proposto dal DDL VIOLA col nuovo comma 1bis medesimo. Si aggiungono ulteriori integrazioni al fine di rendere coerente quanto introdotto in precedenza dalle scriventi, recuperando novelle dal vecchio articolo 23 sostituito.

1 bis. Per i fini del comma 1 è istituito un registro delle imprese che aderiscono al distretto. La Giunta provinciale **anche attraverso il Comitato di cui all'articolo 24 successivo disciplina** i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità per verificare il loro mantenimento, i criteri per la sua gestione. Fra i

requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione al registro è inclusa, comunque, l'assegnazione del marchio disciplinato dall'articolo 23 bis.

1 ter. L'obbligo di iscrizione al registro è contenuto nel bando di gara quale prerequisito per l'accesso alla concessione stessa ed è inserito nel disciplinare. La perdita dei requisiti di appartenenza al registro delle imprese di cui al comma 1bis precedente determina, previa diffida, la revoca della concessione medesima da parte dell'amministrazione comunale.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, anche su proposta del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, attraverso Trentino sviluppo:

- i) **lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale, il consolidamento dei livelli occupazionali e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;**
- l) **la partecipazione alle azioni di coordinamento ed agli interventi finalizzati al riordino delle politiche territoriali, al miglioramento delle condizioni ambientali del distretto, al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualità della vita;**
- m) **promuove iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la salute, per l'utilizzo di sistemi alternativi di movimentazione del prodotto, nonché per la rilocalizzazione delle attività di seconda e terza lavorazione al di fuori delle aree estrattive;**

Nota all'articolo 3 del DDL VIOLA – inserimento nuovo articolo - Art. 23 bis Marchio di qualità del porfido e delle pietre trentine

Commento. Si ritiene positiva l'iniziativa del DDL VIOLA laddove propone l'istituzione di un marchio di qualità del porfido e delle pietre trentine. Legato al precedente comma 1bis dell'articolo 23 in tema di registro delle imprese potrà fare la differenza in senso di aggregazione di impresa e incentivazione della qualità di prodotto e di processo. Appare una previsione del tutto coerente con le stesse finalità del DDL OLIVI. In giallo le integrazioni delle scriventi al testo del DDL VIOLA, al fine di rendere maggiormente coerente e cogente l'intervento normativo con il complesso dell'articolato proposto, nel pieno rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 della presente legge.

1. Per qualificare la filiera del porfido e delle pietre trentine la Giunta provinciale, **anche attraverso il Comitato di cui al successivo articolo 24**, istituisce un marchio di qualità.

2. L'assegnazione del marchio è subordinata al rispetto di standard di qualità dei processi produttivi e gestionali e del prodotto stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, **anche attraverso il concorso del Comitato di cui al successivo articolo 24**, che può fare riferimento anche alle certificazioni ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale e ISO 18001 per la gestione della sicurezza.

3. La Giunta provinciale stabilisce, **anche attraverso il Comitato di cui all'articolo 24 seguente**, in particolare:

- a) le caratteristiche del marchio e le sue modalità di assegnazione e di utilizzo;
- b) i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nell'assegnazione del marchio;
- c) gli standard di qualità;
- d) le modalità di verifica e di valutazione del processo;
- e) **la valorizzazione della componente lavoro all'interno dell'intero processo produttivo.**

Nota all'articolo 20 del DDL Olivi, sostituzione de - Art. 24 Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto

Commento. Si esprime parere positivo, salvo proporre integrazioni, evidenziate in neretto, coerenti con la normativa nel suo complesso.

1. Il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto è costituito presso Trentino sviluppo. Fanno parte del comitato un rappresentante della Provincia, uno o più rappresentanti dei comuni interessati da cave di porfido e di pietra trentina, designati dal Consiglio delle autonomie locali, rappresentanti delle associazioni di categoria **maggiormente rappresentative sul piano nazionale e territoriale** del settore estrattivo, delle associazioni sindacali più rappresentative **sul piano nazionale e territoriale** nel settore estrattivo e di Trentino sviluppo.

3. Il comitato, in armonia e coerenza con le linee di politica economica e industriale della Provincia, svolge i seguenti compiti:

- d) **individua e formula proposte per il miglioramento della qualità del lavoro all'interno del processo produttivo con particolare riferimento alla formazione continua ed alla riqualificazione delle professionalità, nonché alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- e) **è consultato nei casi previsti dalla presente legge, o su richiesta della Giunta provinciale.**

Nota all'articolo 21 del DDL Olivi – a modifica de - Art. 26 Tutela dei lavoratori

Commento. Si concorda con la modificazione proposta dal DDL OLIVI. Si propone l'ulteriore integrazione, evidenziata di neretto nel testo, finalizzata ad ampliare le possibili tutele per i lavoratori espulsi dal settore, ad iniziare dal titolo stesso dell'articolo

Art. 26

Tutela dei lavoratori espulsi dal settore

1. La Giunta provinciale, attraverso il ~~coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive,~~ **(soppresse)** le proprie agenzie ed enti collegati, **ricorrendo eventualmente anche a sinergie con enti bilaterali e/o commissioni paritetiche di emanazione contrattuale,** garantisce l'attivazione di interventi e progetti a favore della ricollocazione lavorativa di quei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale **e/o che siano stati espulsi dal settore a seguito di licenziamenti per crisi aziendali.**

2. La Giunta provinciale, in accordo con le amministrazioni comunali, attraverso le proprie agenzie ed enti collegati, nonché in sinergia con gli enti bilaterali e/o commissioni paritetiche di emanazione contrattuale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, avvierà specifico progetto di fattibilità per elaborare e per configurare un ipotesi di ampliamento della gamma degli interventi di politica attiva del lavoro attraverso la costituzione di un Impresa Sociale di Comunità dell'intero distretto del porfido, partecipata dai principali portatori d'interesse locale.

3. Scopo dell'Impresa Sociale di cui al comma precedente è ricercare e fornire occupazione sostenibile nell'ambito di un progetto imprenditoriale orientato alla riqualificazione dell'ambiente e delle risorse umane.

4. Ai fini del presente articolo, nonché ai fini della clausola sociale di cui all'articolo 1 quinquies, ovvero nel caso di creazione di nuovi, diversi ed aggiuntivi posti di lavoro, anche

in previsione del piano per l'occupazione di cui alla lettera e) comma 1 dell'articolo 12.1, la Giunta provinciale, con apposita deliberazione, attraverso il ricorso alla propria Agenzia del Lavoro, anche in sinergia con enti bilaterali e/o commissioni paritetiche di emanazione contrattuale, istituisce uno specifico elenco dei lavoratori occupati ed espulsi dal settore.

5. Le previsioni contenute nel presente articolo possono essere finanziate attraverso l'utilizzo del contributo di cui all'articolo 15 della presente legge.

Nota all'articoli 22, 23 e 24 del DDL Olivi - sostituzione de 27 della legge provinciale sulle cave 2006, ed introduzione di nuovi articoli 27bis e 27 ter

Commento. Si condivide la necessità di introdurre articoli specifici a garanzia dei controlli e della loro efficacia.

Le integrazioni e le cancellazioni proposte dalle scriventi, evidenziate in giallo, vanno nella direzione di ricercare maggiore coerenza e coerenza di tale finalità.

Nel caso dell'articolo 27bis si riprendono i commi introdotti dal DDL OLIVI all'articolo 28 successivo, togliendoli allo stesso per attribuirli allo specifico articolo 27bis in quanto specificatamente dedicato alla verifica retributiva e contributiva. In tal senso il comma 1bis riprende il comma 5 dell'articolo 28 integrato dalla scadenza perentoria dei 30 giorni. Il comma 2bis riprende invece il comma 6 dell'articolo 28

Art. 27

Vigilanza e controllo sull'attività di cava

2. Per profili diversi da quelli contemplati nel comma 1 la vigilanza è svolta, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dalle strutture provinciali competenti in materia di ambiente, di lavoro e , per i profili attinenti alla **salute e sicurezza** e all'igiene del lavoro, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Il comune sul cui territorio insiste la cava verifica il rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, con riferimento agli aspetti amministrativi; inoltre verifica le comunicazioni previste dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g), ~~anche mediante controlli a campione~~. Il comune segnala **immediatamente** le eventuali irregolarità o violazioni alle competenti strutture provinciali, **ed è tenuto ad adempiere, in relazione alla tipologia di irregolarità, ai propri obblighi in relazione ai casi di sanzione, diffida e revoca delle concessioni. Ai sensi della presente legge.**

4. Il comune ~~assicura la tempestiva trasmissione o messa a disposizione alla Provincia, su richiesta di quest'ultima,~~ **trasmette trimestralmente** alla Provincia ed alle competenti strutture della medesima, fatto salva **l'immediatezza della comunicazione delle eventuali irregolarità riscontrate,** delle le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g).

6. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il comune può disporre **ulteriori ed aggiuntivi** controlli e verifiche segnalando le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza."

"Art. 27 bis

Verifiche retributive e contributive

1. La struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica **trimestralmente**

correttezza e correttezza retributiva ~~l'effettiva corresponsione delle retribuzioni~~ ai lavoratori dipendenti dei titolari di autorizzazioni o concessioni, **nonché aziende e/o società collegate per le lavorazioni dei materiali di cava**, secondo quanto previsto dall'articolo 27 ter.

1bis. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, limitatamente alle violazioni delle norme riguardanti gli obblighi retributivi, il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere immediatamente o ad avviare il confronto con le organizzazioni sindacali o con il lavoratore, ai fini del raggiungimento di un accordo in sede assistita che preveda modalità e termini di pagamento delle retribuzioni dovute. La diffida individua i termini per l'adempimento e per la conclusione dell'accordo, che non potrà comunque essere superiore ai 30 giorni. Decorso inutilmente i termini previsti dalla diffida il comune dichiara la decadenza entro quindici giorni.

2. I comuni verificano ~~periodicamente~~ **trimestralmente** la regolarità contributiva dei titolari di autorizzazioni o concessioni mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)."

2bis. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, limitatamente alle violazioni delle norme riguardanti gli obblighi contributivi, il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere, anche tramite il pagamento a rate, nel termine massimo di novanta giorni, prorogabile una volta per gravi e obiettive ragioni o, nel caso di pagamento a rate, nel diverso termine previsto dalla diffida o dall'accordo di rateazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro quindici giorni.

3. Il comune dichiara la decadenza della concessione per mancata trasmissione, nei termini prescritti, della documentazione necessaria alle verifiche previste dal presente articolo 27bis.

"Art. 27 ter

Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo

1. Per valutare contestualmente i profili attinenti alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del lavoro e al rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, le strutture provinciali competenti in materia di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 27 e 27 bis e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari operano in modo coordinato o congiunto, quando ciò è compatibile con la natura dei controlli. A tal fine la Giunta provinciale approva annualmente, **entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo**, un programma dei controlli delle attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava che declina le modalità e i criteri di svolgimento dei controlli, nel rispetto di quanto previsto da quest'articolo. Per redigere il programma la Giunta provinciale tiene conto degli esiti dei controlli svolti negli anni precedenti e dei dati raccolti ed elaborati ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 6.

2. Quando necessario, i soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 27 e 27 bis promuovono la partecipazione ai controlli di altri soggetti che svolgono funzioni di controllo, anche esterni all'amministrazione provinciale, **anche con riferimento agli enti bilaterali e/o commissioni paritetiche di emanazione contrattuale.**

Nota all'art. 25 del DDL OLIVI nonché articolo 7 del DDL DEGASPERI- sostituzione de - Art. 28 Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione

Commento. L'articolo appare troppo permissivo. Le integrazioni proposte tendono a dare coerenza alla norma. Si richiama ad esempio la cancellazione della lettera f) per come formulata, con l'introduzione di una nuova lettera f), ripresa tal quale dal vecchio articolo 28 abrogato.

Nella lettera c) viene recuperata la modifica proposta dal DDL DEGASPERI rispetto alla quantità minima da scavare.

Inoltre, ulteriori cancellature riguardano i commi riportati coerentemente all'interno dell'articolo 27 bis precedente.

1. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 29, il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi:

- a) quando c'è stata, ~~per la terza volta,~~ una violazione del divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant o dell'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti, o una violazione del divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
- b) quando, ~~per la terza volta,~~ il concessionario ha trasferito la proprietà, a qualsiasi titolo, o ha lavorato senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua;
- c) quando, ~~per il terzo anno consecutivo,~~ il concessionario ha estratto una quantità annua di materiale inferiore al ~~40~~ **70** per cento di quella minima indicata nel progetto di coltivazione;
- d) quando c'è stata, ~~per la terza volta,~~ una violazione del medesimo obbligo di comunicazione tra quelli previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g), anche quando le **prime** due violazioni non hanno comportato l'applicazione della sanzione secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c);
- e) quando c'è stata, ~~per la terza volta nell'arco di sei anni,~~ una violazione di previsioni del progetto di coltivazione, se la violazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi. Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
- ~~f) quando sono state irrogate sanzioni per l'utilizzo di tre o più lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o il cui rapporto di lavoro è stato qualificato in modo scorretto. Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;~~
- f) in caso di accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
- g) quando c'è stato, ~~per la terza volta,~~ un accertamento relativo alla violazione delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi nazionali o provinciali in materia di orario di lavoro o della disciplina del tempo parziale, come eventualmente specificate dal disciplinare. ~~Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;~~
- h) in caso di violazione di norme di legge o dei contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali riguardanti gli obblighi retributivi o gli obblighi contributivi, **fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 27bis; se il concessionario non procede alla regolarizzazione o non è stato sottoscritto l'accordo in sede assistita, secondo quanto previsto dai commi 5 e 6;**
- i) in caso di violazione delle norme in materia di tutela **della salute** e sicurezza del lavoro che conducono alla sospensione dell'attività imprenditoriale, ai sensi dell'allegato 1 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in caso di reiterazione in base al medesimo decreto legislativo. ~~Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;~~

- ~~j) per mancata trasmissione, nei termini prescritti, della documentazione necessaria alle verifiche previste dall'articolo 27 bis;~~
- k) per mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dal termine di decorrenza della concessione indicato nel disciplinare;
- l) per mancato versamento del canone annuale o del contributo per l'esercizio dell'attività di cava;
- m) per mancato rispetto del piano sull'occupazione, perdita del marchio o della certificazione **per il secondo anno consecutivo, quando questi elementi sono stati oggetto di valutazione nella gara.**

2. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 29, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione nelle seguenti ipotesi:

- a) quand'è violato ~~per la terza volta~~ l'articolo 7, comma 3;
- b) quando si verifica una delle ipotesi previste dal comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e, limitatamente al contributo per l'esercizio dell'attività di cava, lettera l).

3. Fermo restando gli obblighi di cui ai commi che precedono, il comune **dichiara può dichiarare** la decadenza della concessione o dell'autorizzazione in seguito all'applicazione di sanzioni amministrative, quando il numero e la gravità delle violazioni è tale da ledere il rapporto di fiducia tra concedente e concessionario. Il procedimento è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni.

4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e m), e dal comma 2, lettera a), il procedimento di decadenza è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro trenta giorni.

~~5. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera h), limitatamente alle violazioni delle norme riguardanti gli obblighi retributivi, il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere o ad avviare il confronto con le organizzazioni sindacali o con il lavoratore, ai fini del raggiungimento di un accordo in sede assistita che preveda modalità e termini di pagamento delle retribuzioni dovute. La diffida individua i termini per l'adempimento e per la conclusione dell'accordo. Decorso inutilmente i termini previsti dalla diffida il comune dichiara la decadenza entro quindici giorni.~~

6. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, ~~lettera h), limitatamente alle violazioni delle norme riguardanti gli obblighi contributivi, e~~ lettere j), k) e l), il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere, anche tramite il pagamento a rate, nel termine massimo di novanta giorni, prorogabile una volta per gravi e obiettive ragioni o, nel caso di pagamento a rate, nel diverso termine previsto dalla diffida o ~~dall'accordo di rateazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)~~. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro quindici giorni.

7. L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, in particolare, quando la prosecuzione dell'attività di cava, alternativamente:

- a) può pregiudicare la stabilità del suolo;
- b) può costituire pericolo per la salute e la sicurezza;
- c) può costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;
- d) può causare gravi danni ambientali.

~~11. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), b), f) e g), ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da ogni singola lettera.~~

Nota all'art. 26 del DDL OLIVI - Inserimento del nuovo articolo - Art. 28 bis Potere sostitutivo

Commento. Si condivide la necessità di rafforzare il potere sostitutivo. Le integrazioni rafforzano la finalità.

1. La Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'ordinamento degli enti locali, previa diffida al comune ad adempiere in un termine perentorio non superiore a ~~quarantacinque~~ **trenta** giorni, nei seguenti casi:

- a) mancata approvazione o mancato aggiornamento del programma di attuazione nei termini previsti dall'articolo 6;
- b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 28, escluso il termine previsto dall'articolo 28, comma 3;
- c) mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dall'articolo 34 bis, comma 5.
- d) **mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 27bis.**

Nota all'art. 27 del DDL OLIVI ed articolo 6 del DDL DEGASPERI – Sostituzione de - Art. 29 Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori

Commento. In coerenza con la necessità di inserire un nuovo articolo 29 in legge, le scriventi ritengono le sanzioni non sufficientemente cogenti. Si propone, inoltre l'introduzione di altri commi in coerenza con le proposte formulate negli articoli precedenti

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, e ferme restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, **e fatto salvo tutto quanto previsto in materia di lavoro e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza dei preposti organi di controllo**, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da ~~1.000~~ **3.000** a 6.000 euro per chi intraprende attività di coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori;
- b) da ~~1.000~~ **3.000** a 6.000 euro per ogni violazione tra le seguenti:
 - 1) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti del materiale tout-venant o trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
 - 2) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti di una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua;
 - 3) in caso autorizzazione: violazione dell'articolo 7, comma 3;
- c) ~~da 750 a 4.500 euro~~ **da 3000 a 6000 euro** per ogni violazione, ~~esclusa l'ultima violazione, che determina la decadenza ai sensi dell'articolo 28,~~ degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e) e f) **nonché delle previsioni di cui agli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 27bis; la sanzione non è irrogata se, nel termine di**

~~quindici giorni dalla diffida ad adempiere da parte del comune, il titolare della concessione adempie all'obbligo di comunicazione;~~

- d) ~~da 750 a 4.500 euro~~ da 3000 a 6000 euro per ogni violazione dell'obbligo di comunicare al comune i dati relativi alla pesatura prevista dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera g);
- e) ~~da 300 a 1.800 euro~~ da 2000 a 4000 euro per:
- 1) l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture indicati nell'articolo 14 senza l'autorizzazione ivi prevista o in difformità da essa, o per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti;
 - 2) il mancato inoltro dello stato di fatto ai sensi dell'articolo 17 bis; ~~la sanzione non è irrogata se, nel termine di trenta giorni dalla diffida ad adempiere da parte della Provincia, il titolare della concessione o dell'autorizzazione adempie all'obbligo di inoltro;~~
- f) ~~da 400 a 2.400 euro~~ da 2000 a 4000 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, diverse da quelle previste dalle lettere da b) ad e);
- g) ~~da 1.000 a 3.000 euro~~ da 3.000 a 6.000 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione, quando il mancato rispetto comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi.

2. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo del comune ai sensi dell'articolo 27, comma 3, **nonché delle competenti strutture in tema di vigilanza e controllo in materia di lavoro e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 27bis.** L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), spettano alla struttura provinciale competente in materia mineraria.

Nota all'articolo 30 del DDL OLIVI – a modifica de - Art. 33 Concessioni vigenti

Commento. L'articolo 33 e seguente 34 bis, non intervengono con sufficiente coerenza nei confronti dei concessionari vigenti. A giudizio delle scriventi i principi costituzionali e giuridici della ragionevolezza e della attendibilità delle norme da inserire non è in discussione, alla luce degli interventi normativi degli ultimi anni, e del dibattito che la materia ha suscitato nell'opinione pubblica, anche e soprattutto in virtù dell'assoluto mancato rispetto dell'articolo 33 originario, specie al comma 5 sui livelli occupazionali che è stato del tutto disapplicato dalle amministrazioni comunali. E' da questa disapplicazione che nasce l'esigenza di questa legge, che detti regole omogenee e certe, portando il sistema nel suo complesso a tendere ad un nuovo modello di sviluppo del distretto.

5 bis. Oltre ai casi previsti dall'articolo 28 la decadenza è dichiarata:

- a) quando ~~per tre anni consecutivi~~ la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al ~~40~~ 70 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel provvedimento previsto dal comma 1, con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 4, fatta eccezione per l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale;
- c) previa diffida, quando il concessionario riduce i livelli occupazionali previsti dal comma 5, **fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 1 quinquies; fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riduzione avviene, in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali. In quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano.**

Nota all'art. 32 del DDL OLIVI - Inserimento del nuovo - Art. 34 bis Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate

Commento. Vale quanto specificato nella nota all'articolo 33. Il presente articolo 34 bis cerca di mettere una pezza alla mancata applicazione da parte delle amministrazioni comunali dell'articolo 33 originario, ma lo fa con poca coerenza. Le proposte delle scriventi mirano a rafforzarne gli obiettivi.

Si propone inoltre che vi siano premialità, in aggiunta a quanto già stabilito dal comma 8 per i concessionari vigenti che aderiscano volontariamente al registro delle imprese ed al marchio di qualità ai sensi dei nuovi articoli 23 comma 1bis e 23bis.

1bis. Nel caso in cui il disciplinare del comune non contenga alcuna clausola sui livelli occupazionali di cui al comma 5 dell'articolo 33, la Giunta provinciale provvederà allo specifico inserimento della clausola stessa, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 successivo.

1ter. L'amministrazione comunale è tenuta all'immediato aggiornamento del disciplinare in essere ai sensi del comma 1bis precedente.

2bis. Alle concessioni riguardanti cave di porfido già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le previsioni di cui agli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, 27 e 27bis, secondo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, **anche attraverso il Comitato di cui all'articolo 24**, stabilisce, anche in modo differenziato in ragione degli investimenti necessari e della durata residua della concessione, la data a decorrere dalla quale si applicano gli obblighi previsti dal comma 3, lettera b), e la quantità percentuale di materiale calcolata su base annua cui questi obblighi si applicano. La deliberazione specifica le ipotesi in cui, in ragione dell'eccessiva onerosità degli investimenti richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si applica l'obbligo di lavorazione con ricorso a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva in luogo dell'obbligo di lavorazione con propri dipendenti. La deliberazione, inoltre, può specificare i contenuti degli obblighi previsti da quest'articolo e le loro modalità di adempimento.

8. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per la determinazione dei canoni, ~~può prevedere~~ **prevede** che i concessionari che lavorano il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti per una percentuale annua pari almeno all'80 per cento corrispondano, per l'anno di riferimento, il canone di concessione nella misura ridotta definita dalla Giunta."

9. La Giunta provinciale **prevede uno specifico accesso agli aiuti alle imprese in base alle norme vigenti, per i concessionari in essere nonché per le imprese e/o società dedite alle lavorazioni dei materiali di cava successive alla coltivazione che aderiscano volontariamente al registro delle imprese di cui all'articolo 23 comma 1bis, nonché all'articolo 23bis.**

Nota all'art. 33 del DDL OLIVI - Inserimento del nuovo - Art. 34 ter Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate

Commento. Si propongono integrazioni che diano coerenza all'articolato per come proposto dalle scriventi.

1. Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, quando il titolare della concessione lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera b) e lettera c), i controlli in materia di lavoro e sicurezza previsti dagli articoli 27 e 27 bis sono svolti anche nei confronti dei soggetti che effettuano la lavorazione del materiale grezzo, con le modalità previste dall'articolo 27 ter.

3. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano le decadenze stabilite dall'articolo 28, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis, comma 4, e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo comma. La decadenza della concessione è dichiarata, inoltre:

- a) quando il concessionario stipula contratti per la lavorazione del materiale grezzo che non prevedono la sua solidarietà retributiva e contributiva, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis, con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 6;
- b) quando chi contrae con il concessionario per la lavorazione del materiale ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera c), o il concessionario stesso, in adempimento all'obbligo di solidarietà retributiva e contributiva, non procedono alla regolarizzazione o quando non è stato sottoscritto l'accordo in sede assistita, secondo quanto previsto dall'articolo ~~27bis 28, commi 5 e 6~~, in caso di violazione di norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali riguardanti gli obblighi retributivi o gli obblighi contributivi.

Nota all'art. 35 del DDL OLIVI - Inserimento del nuovo - Art. 34 quinquies Altre disposizioni transitorie

Commento senza integrazioni. Proprio in ragione di tale transitorietà, nelle more che la Giunta provinciale emani i propri provvedimenti, c'è la necessità che la legge descriva con articoli specifici a tutela del lavoro e della qualità del processo, per comi proposti dalle scriventi.

Nota all'art. 36 del DDL OLIVI - Inserimento del nuovo - Art. 34 sexies Disposizioni transitorie relative all'individuazione dei lotti

Commento. Si propongono brevi integrazioni di forma

1. Il piano cave è modificato d'ufficio, **secondo quanto stabilito dalla presente legge**, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'articolo 33, e i criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento, il miglioramento delle condizioni di **salute e sicurezza** del lavoro e delle condizioni ambientali.